



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO

Art.13 L.R. n.13/2014 comma 3. Limite alle retribuzioni a carico delle finanze pubbliche. Obbligo di rinegoziazione contratti superiori al limite commi 2 e 3. Sussiste. Risoluzione ope legis o unilaterale in caso di mancato accordo sulla rinegoziazione. Si applica.

Con sentenza del 05/06/2023, il Tribunale del lavoro di Palermo ha rilevato che l'obbligo disposto dall'art. 3-bis di rinegoziazione dei contratti che superano il limite di 100.000 euro annui previsto dal comma 3 dell'art. 13 della l.r. n. 13/2014,, *"... costituisce un meccanismo di adeguamento del rapporto di lavoro-che si pone contra legem prevedendo un compenso eccedente il limite e la cui permanenza determinerebbe o l'adeguamento ope legis dello stesso oppure la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, per il caso in cui non si raggiungesse l'accordo.*

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE LAVORO 05/06/2023 Giudice del lavoro C. Soffientini